



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP) – Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020
E-mail: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 06/2017

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

- VISTO** il foglio prot. 0000128 datato 07/02/2017 con il quale il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza del Mare – U.O. 3 di Palermo, a seguito del ritrovamento del relitto sommerso di una motozattera risalente alla 2^a Guerra Mondiale, sita 7 miglia circa dalla costa, sul rilevamento 210° da Capo Granitola, ha chiesto l'emanazione di specifica ordinanza tesa a tutelare gli interessi storici connessi alla scoperta a suo tempo denunciata;
- VISTO** il proprio foglio prot. 0001515 del 27/01/2017;
- VISTO** il d.lgs. n. 4 del 09/01/2012 e ss. mm. e ii. recante *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”*;
- VISTO** il d.lgs. n. 42 del 22/01/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- VISTO** il d.lgs. n.171 del 18/07/2005 recante *“Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”*;
- VISTO** il decreto interministeriale datato 12/07/1989 recante *“Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico”*;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21/12/1977;
- RITENUTO** necessario concorrere con le competenze della Soprintendenza del Mare di Palermo alla protezione della suddetta area, allo scopo di prevenire e/o reprimere illeciti depauperamenti e danneggiamenti del locale contesto storico;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

Che sui fondali antistanti la località Torretta Granitola del Comune di Campobello di Mazara (TP), a circa 7 miglia dalla costa, sul rilevamento 210° da Capo Granitola, è presente un relitto sommerso di motozattera risalente alla 2^a Guerra Mondiale.

ORDINA

ART. 1

Divieti

Nell'area avente centro nel punto di coordinate (WGS 84) 37° 27' 53.14" N – 012° 34' 53.28" E e raggio 200 metri, meglio rappresentata nel cartografia in allegato alla presente ordinanza, sono vietati:

1. l'ancoraggio
2. la pesca, sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;
3. le immersioni subacquee di qualunque tipo e con qualsiasi finalità ad eccezione di quelle espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima, previo nulla osta della Soprintendenza del Mare di Palermo;
4. qualsiasi altra attività finalizzata al danneggiamento e/o all'asportazione di parti del sito.

ART. 2

Deroghe

I divieti di cui all'art. 1 non si applicano a personale e mezzi della Guardia Costiera e altre FF.AA. nonché alle unità di soccorso o di altre pubbliche amministrazioni competenti per materia le quali hanno tuttavia l'obbligo di segnalare all'Autorità Marittima di Mazara del Vallo e alla Soprintendenza del Mare ogni notizia d'interesse afferente il sito.

La Soprintendenza del Mare potrà in ogni momento condurre attività di superficie e/o subacquee per l'espletamento dei compiti istituzionali in materia di tutela dei beni archeologici sommersi, previa comunicazione all'Autorità Marittima di Mazara del Vallo.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

Questa Autorità Marittima, di concerto con la Soprintendenza del Mare, si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie a garantire la salvaguardia del sito archeologico sommerso.

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone e/o cose, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, delle norme di cui al Titolo II, Capo I, del d.lgs. n. 42/2004, delle pertinenti norme di cui al d.lgs. n. 4/2012 e ss. mm. e ii., ovvero degli artt. 53 e 55 del d.lgs. n°171/2005, qualora si tratti di violazioni commesse da unità da diporto, nonché ai sensi di qualsiasi ulteriore disposizione normativa di settore.

È fatto obbligo a chiunque avesse notizia di furto dei reperti, danni o rischi di danneggiamento del sito di cui al "rende noto" di darne immediata notizia all'Autorità Marittima di Mazara del Vallo e/o alla Soprintendenza del Mare.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio nonché pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo, sezione "Ordinanze".

Mazara del Vallo, lì 19/04/2017

P. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe GIOVETTI a.p.s.

IL COMANDANTE IN II
C.C. (CP) Dario RICCOBENE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82
--



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA MAZARA DEL VALLO

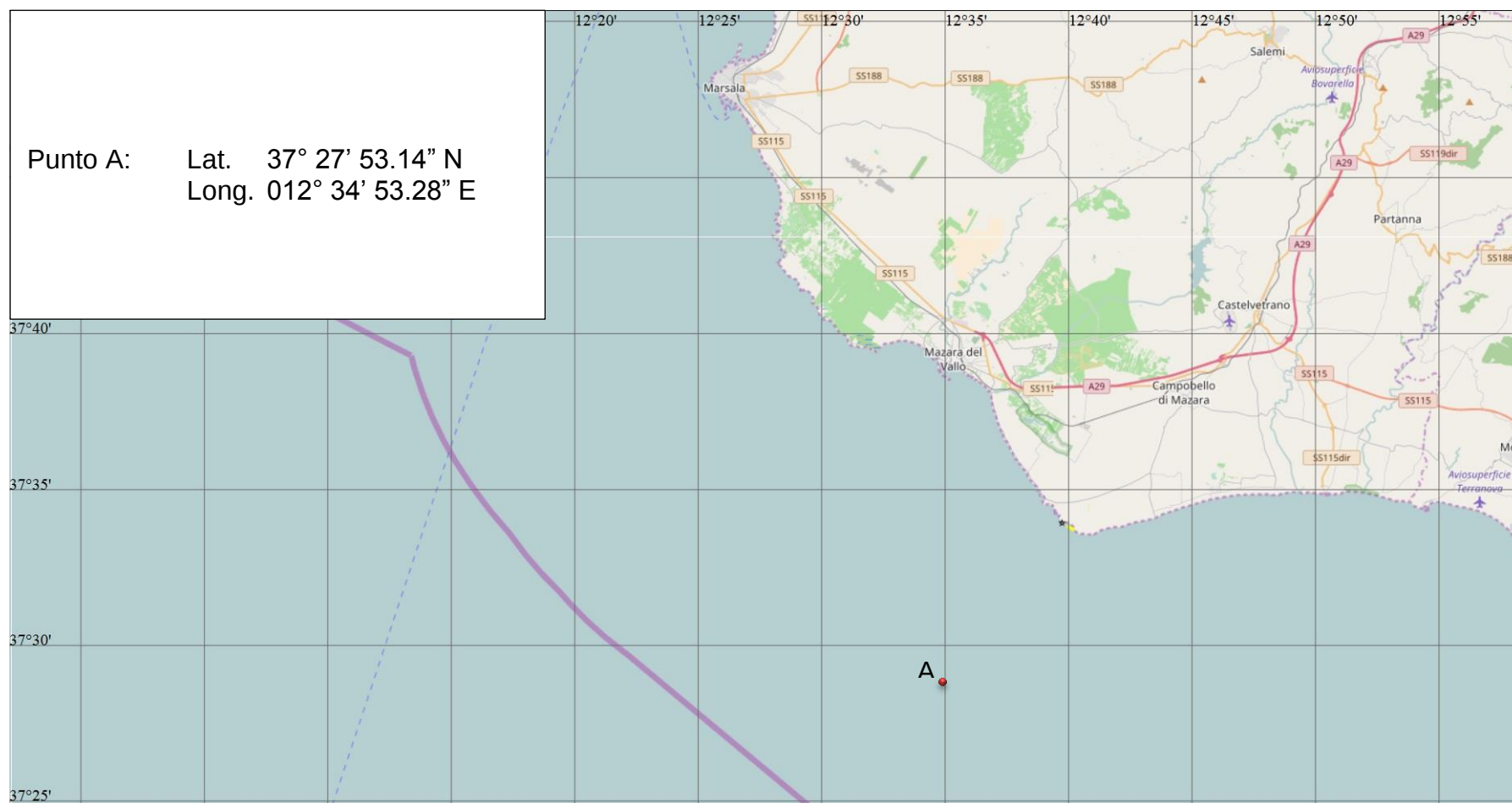


Fig. 1 : Posizione del relitto di motozattera risalente alla 2^a Guerra Mondiale.-